

N. R.G. 1610 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE XVIII - DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. **1610/2025**,
vertente

TRA

[REDACTED], nato il [REDACTED] in [REDACTED]
con il patrocinio dell'Avv. TARDELLA LORENZO , del Foro di Roma;

- ricorrente -

E

POSTE ITALIANE spa, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Carla Di Candeloro e dall'Avv. Domenico Febbo elettivamente domiciliata
presso l'Ufficio legale interno di Poste Italiane S.p.A., Viale Europa n. 190, Roma

- resistente -

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA

-resistente contumace-

Oggetto: ricorso ex art 700 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'apertura di un conto corrente base presso l'Ufficio Postale. Esponeva di aver presentato richiesta di protezione internazionale con conseguente rilascio di un attestato nominativo, valido quale permesso di soggiorno provvisorio. Il [REDACTED] iniziava a svolgere attività lavorativa, ma a causa della mancanza di un conto corrente presso cui effettuare il versamento, non riceveva il pagamento dello stipendio. Invero, inizialmente, l'Ufficio di Poste Italiane respingeva la richiesta di apertura del conto, ritenendo l'attestato nominativo esibito non valido in quanto mancante dell'indicazione della data di decorrenza e del termine

di validità. Anche a seguito delle integrazioni disposte dalla Questura , Poste Italiane continuava a ritenere il documento non idoneo. In punto di diritto il ricorrente evidenziava il carattere discriminatorio della condotta della Questura e di Poste Italiane che impedivano l'esercizio di un diritto a lui spettante, in violazione del disposto di cui all'art. 4 comma 3 D. Lgs 142/2015 e dell'art. 126-noviesdecies (Diritto al conto di base) del T.U. Bancario.

Formulava le seguenti conclusioni: *"In via principale e urgente - con decreto inaudita altera parte – ordinare a: • Poste Italiane Spa di procedere immediatamente all'apertura del conto corrente di base in favore di [REDACTED] in quanto richiedente asilo in possesso della ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale quale documento di riconoscimento costituente permesso di soggiorno provvisorio; • Questura di Roma – Ufficio immigrazione di rilasciare un permesso di soggiorno, anche nella fase amministrativa, con data di rilascio e di scadenza, rinnovabile sino alla definizione del procedimento; 2) In subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per procedere quindi ad ordinare quanto indicato sub 1. 3) Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura".*

Si costituiva in giudizio Poste Italiane spa contestando quanto ex adverso dedotto. Evidenziava che il prodotto richiesto dal ricorrente è il Conto Base, previsto dall'art. 126 undevicies T.U.B anche a favore dei richiedenti asilo. Nella fattispecie in oggetto, fra i documenti richiesti, l'attore produceva l'attestato nominativo ossia il documento rilasciato ai richiedenti in caso di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, che non certifica l'identità di tali soggetti e non costituisce, pertanto, documento di identificazione valido. Peraltro, la resistente informava la controparte dell'apertura a suo nome di deposito di risparmio in data 13/11/2019 presso l'Ufficio di Civitavecchia. Rilevava, inoltre, l'assenza di periculum in mora, in quanto solo genericamente dedotto. Chiedeva: *"-nel merito :dichiarare inammissibile il ricorso e/o comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni espresse in narrativa".*

Non si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità della notifica, per cui se ne dichiara la contumacia.

Preliminarmente deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, configurandola in termini di azione contro la discriminazione ex artt 43 e 44 D.lvo n. 286/1998 (testo unico immigrazione) nei confronti del comportamento di parte resistente.

Viene in rilievo, infatti, il comportamento discriminatorio di Poste Italiane che non consente ai richiedenti asilo ancora privi del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta di asilo, ma solo della ricevuta comunque munita di fotografia, di aprire un conto corrente di base, in violazione dell'espresso disposto di cui all'art. 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario. Tale norma prevede la possibilità per gli Istituti Bancari e per Poste Italiane di offrire l'apertura di un conto base ai consumatori, fra i quali rientra "chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia."

Inoltre, la circolare dell'A.B.I. del 19 aprile 2019, prevede espressamente quale documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto non solo il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art.4, comma 1 del D.lvo 142 del 2015), in corso di validità, ma anche la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) "nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente". Pertanto a seguito delle integrazioni apposte dalla Questura in ordine alla decorrenza e al termine di validità dell'attestato, munito di fotografia e contenente nome e data di nascita del richiedente, il rifiuto di Poste Italiane deve ritenersi discriminatorio. Sussiste quindi il fumus boni iuris dell'azione.

Parimenti, appare configurabile il periculum in mora. Il ricorrente ha, infatti, depositato comunicazione unilav e buste paga, per cui è provato il diritto alla percezione dello stipendio. Al riguardo giova rilevare che la legge 205/17 obbliga i datori di lavoro a corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale, vietando i pagamenti in contanti. Ne discende che in mancanza di un conto corrente bancario o postale il ricorrente non

può percepire la retribuzione. Viene quindi preclusa al medesimo la possibilità di vivere una vita dignitosa e di sostentarsi.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese relative al rapporto fra il ricorrente e Poste Italiane spa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si precisa che essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 23 gennaio 2025 – N. 721/2025) il pagamento delle spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario deve essere disposto in favore dello stesso, ai sensi dell'art. 133 dpr 30 maggio 2002, n. 115.

Nulla sulle spese nei rapporti con il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio tenuto conto delle ragioni della decisione. Invero si prescinde da ogni valutazione in ordine al ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, in considerazione dell'idoneità dell'attestato quale documentazione sufficiente per l'apertura del conto.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno – Questura di Roma;
- Ordina a Poste Italiane s.p.a. di cessare la condotta discriminatoria che impedisce a [REDACTED] quale richiedente asilo in possesso di ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 3 D.lvo n. 142/2015 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) - ricevuta in corso di validità munita di fotografia del titolare rilasciata da un'amministrazione dello Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente - di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli ;
- condanna Poste Italiane spa alla refusione delle spese del giudizio, in favore dello Stato ex art. 133 dpr 30 maggio 2002, n. 115, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
- Nulla sulle spese nei confronti del Ministero dell'Interno.

Così deciso in Roma, il 25/03/2025

La Giudice

Dott.ssa Maria Carmela Magarò

